



COMUNE DI FURCI SICULO

Città Metropolitana di Messina

C.A.P. 98023 PIVA 00361970833 TEL FAX 0942/794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (FRANCIA)



DETERMINAZIONE SETTORE VIGILANZA REG.GEN N. 63 DEL 05/02/2026 N.6 DEL 05/02/2026

OGGETTO:

Approvazione Verbale procedura comparativa prot. n. 963 del 30.01.2026. Individuazione dell'Associazione di Volontariato LIDA Jonica con sede legale in Via Garibaldi n. 95 Nizza di Sicilia (Me), CF 97089810838 per lo svolgimento di attività finalizzate alla prevenzione del randagismo per mesi 12 (dodici). CIG: BA32BA9226

IL RESPONSABILE SETTORE VIGILANZA

Premesso che:

- l'art. 4 comma 2 del D. lgs n. 165/2001 ss.mm.iii. dispone che ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione presso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'art. 107 del D. lgs. n. 267/2000 definisce le funzioni dirigenziali e le relative responsabilità, in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo;
- l'art. 109, comma 2, del predetto D. lgs n. 267/2000 prevede che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite con provvedimento del Sindaco ai responsabili degli uffici e dei servizi;
- con determinazione Sindacale n. 35 del 18.05.2023 è stato confermato alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del I Settore Vigilanza, già conferito con determinazione Sindacale n. 19 del 20 maggio 2019 - ai sensi dell'art. 107 e dell'art. 109, comma 2, del D. lgs. n. 267/2000;

Rilevato che:

- la Legge n.281 del 14/08/1991 avente per oggetto "Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" promuove e disciplina l'attività di tutela degli animali di affezione, in una corretta convivenza tra uomo e animale ed allo scopo di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

- la L.R. n. 15 del 03.07.2022, in attuazione dei principi di cui alla legge 14 agosto 1991, n.281 in materia di istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo, che affida ai Comuni, singolarmente o in forma associata, ed alle ASP il compito di assicurare il controllo e la protezione della popolazione canina e felina, ai fini della prevenzione del randagismo;
- il Decreto dell'Assessorato Regionale alla Sanità 13 Dicembre 2007 "Linee guida per il controllo del randagismo" sancisce che spetta al Comune provvedere direttamente o in convenzione con enti, privati o associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale, alla cattura dei cani vaganti o al prelievo dei cani incidentati, feriti o malati e garantire, in assenza di rifugi sanitari pubblici, anche in consorzio tra comuni, il servizio di pronto soccorso direttamente o in convenzione con strutture veterinarie autorizzate;
- il D.P.C.M. 12 Gennaio 2017 ha inserito il soccorso di animali a seguito di incidente stradale e la sterilizzazione dei cani randagi ed il controllo del benessere degli animali di affezione tra i livelli essenziali di assistenza LEA per la salute animale e l'igiene urbana;

Visti:

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* ed in particolare l'art. 12 in materia di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, in particolare l'art 6, rubricato *Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore, al comma 1*, testualmente recita *In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017;*
- la Legge Regionale n. 12 del 12.10.2023, pubblicata sulla GURS n. 44 del 20 ottobre 2023 recante *"Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie"* con la quale la Regione Sicilia, all'art. 1, ha apportato modifiche alla Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011 per effetto dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 36/2023 ss.mm.ii;

Considerato che:

- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) ss.mm.ii e la L.R. n. 22 del 07.06.1994 riconoscono il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo settore, dell'associazionismo e dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e favorendone l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli enti locali ed in particolare il citato D. Lgs. n.117/2017:
 - all'articolo 2 testualmente recita: "E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed

autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.”

- all’art. 4 individua quali Enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le associazioni, ecc.;
- all’art. 5 elenca le attività di interesse generale che possono essere esercitate dagli Enti del Terzo Settore;
- all’articolo 17 individua il “volontario” nella persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione...”;
- all’articolo 56 stabilisce che “le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (attualmente non ancora istituito), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”; i commi 2 e 3 del richiamato articolo 56, prevedono che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate e “L’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione é fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. ”

Viste le linee guida approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto n. 72/2021, denominate “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore);

Visto l'articolo 6 del D.Lgs. 36/2023, laddove prevede che “*In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la PA può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato.....*”;

Visto l’art 56, comma 1 lett. n) del citato D. Lgs n. 36/2023 recante “Appalti esclusi nei settori ordinari” che testualmente recita: *1. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici:n) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV,,,,,, 75252000-7,,, e,,*;

Evidenziato che con delibera ANAC n. 584 del 23.12.2023 recante: *Indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici*”, sono state fornite indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per le

fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici, a partire dal 01 gennaio 2024;

Preso atto che nel citato provvedimento è stata confermata l'esigenza di acquisire dati e informazioni su alcune procedure sottoposte alla vigilanza dell'Autorità escluse dall'applicazione del codice dei contratti pubblici, nello specifico, *i servizi di difesa e protezione civile forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro* e pertanto per la presente procedura, che rientra nelle tipologie disciplinate dal citato art. 56 comma 1 lett. n) del D. Lgs n. 36/2023 si è provveduto ad acquisire il CIG BA32BA9226 attraverso l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici (PCP);

Vista la delibera del 19 dicembre 2023, n. 585 con la quale l'ANAC ha aggiornato la determinazione del 7 luglio 2011, n. 4, modificando alcune parti delle Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari e fornendo alcune importanti indicazioni sugli obblighi da assolvere;

Richiamate integralmente:

- la delibera di Giunta Comunale n. 268 del 18.09.2025 ad oggetto: *Atto d'indirizzo per interventi finalizzati alla prevenzione del randagismo e per prestazioni veterinarie di cura, assistenza e sterilizzazione dei randagi presenti nel territorio comunale. Assegnazione somma al Responsabile del Settore Vigilanza* con la quale, nelle more della definizione dei protocolli che dovranno disciplinare le modalità di attuazione e le forme di collaborazione tra gli enti interessati, sono state date direttive alla sottoscritta per l'istruzione dei procedimenti finalizzati:
 - a) stipulare apposita convenzione con un'Associazione di volontariato per lo svolgimento di attività di prevenzione del fenomeno del randagismo ai sensi della legge n. 281 del 14/08/1991 e della Legge Regionale n. 15/2022, in particolare per la gestione e/o l'adozione e/o il mantenimento in strada degli animali vaganti nel territorio e sprovvisti di proprietario, a garanzia della loro salute, del loro benessere e della salute pubblica, destinando a tale scopo la somma di € 1.000,00;
 - b) acquisire il servizio di cura, sterilizzazione e assistenza a beneficio dei randagi presenti nel territorio comunale, in particolare ai gatti appartenenti alle colonie feline o comunque liberi, destinando a tale scopo la somma di € 4.000,00;

Vista la decisione a contrarre R.G. n. 702 del 10.10.2025- S.V. n. 58/2025- ad oggetto: *Decisione a contrarre per l'individuazione, mediante procedura comparativa, di un'Associazione di Volontariato per lo svolgimento di attività finalizzate alla prevenzione del randagismo. Approvazione atti*".

Fatto presente che dal 13.10.2025 al 28.10.2025 è stato pubblicato al n. 1418 dell'Albo Pretorio e nella Sezione "Amministrazione Trasparente- Bandi di gara e contratti" del Comune di Furci Siculo, l'Avviso Pubblico prot. n.10474/2025, finalizzato ad acquisire Manifestazioni d'interesse da parte delle Associazioni di volontariato iscritte nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) e all'Albo Regionale (Art. 24 L.R. n. 15/2022) per la gestione in convenzione di attività per la prevenzione del randagismo;

Vista la determinazione R.G. n. 779 del 11.11.2025- S.V. n. 67/2025 ad oggetto: *Presa d'atto mancata presentazione manifestazioni d'interesse nell'ambito del procedimento per l'individuazione, mediante procedura comparativa, di un'Associazione di Volontariato per lo svolgimento di attività finalizzate alla prevenzione del randagismo*;

Considerato che:

- con determinazione R.G. n. 830 del 28.11.2025 – SV. N. 71/2025 ad oggetto: *Ripubblicazione e riapertura termini Avviso pubblico prot n. 10474/2025 per la presentazione di manifestazioni d'interesse finalizzate all'individuazione di un'Associazione di Volontariato per lo svolgimento in Convenzione di attività di prevenzione del fenomeno del randagismo, ai sensi della Legge Regionale n. 15/2022*, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle Istanze;
- che dal 01.12.2025 al 17.12.2025 è stato ripubblicato al n. 1654 dell'Albo Pretorio on line del Comune di Furci Siculo Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara, l'Avviso Pubblico prot. n.10474/2025 finalizzato ad acquisire Manifestazioni d'interesse da parte delle Associazioni di volontariato iscritte nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) e all'Albo Regionale (Art. 24 L.R. n. 15/2022) per la gestione in convenzione di attività per la prevenzione del randagismo;
- che con verbale prot. n. 12954 del 29.12.2025 è stato preso atto che l'unica manifestazione d'interesse presentata, acquisita agli atti con prot. n. 12794 del 22.12.2025, è pervenuta oltre il termine perentorio stabilito nell'Avviso (ore 14,00 del 17.12.2025);

Dato atto che:

- con determinazione R.G. n. 910 del 29.12.2025 – SV n. 76/2025 ad oggetto: *Ripubblicazione e riapertura termini Avviso pubblico prot n. 10474/2025 per la presentazione di manifestazioni d'interesse finalizzate all'individuazione di un'Associazione di Volontariato per lo svolgimento in Convenzione di attività di prevenzione del fenomeno del randagismo, ai sensi della Legge Regionale n. 15/2022*, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze è stato deciso di ripubblicare e riaprire i termini dell'avviso pubblico prot. n. 10474/2025;
- che dal 07.01.2026 al 22.01.2026 è stato ripubblicato al n. 1654 dell'Albo Pretorio on line del Comune di Furci Siculo Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara, l'Avviso Pubblico prot. n.10474/2025 finalizzato ad acquisire Manifestazioni d'interesse da parte delle Associazioni di volontariato iscritte nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) e all'Albo Regionale (Art. 24 L.R. n. 15/2022) per la gestione in convenzione di attività per la prevenzione del randagismo;
- che entro il termine previsto, ore 14,00 del 23.01.2026, è pervenuta un'unica offerta da parte dell'Associazione di volontariato LIDA Jonica Onlus (Lega Italiana dei Diritti degli Animali) con sede legale in Via Garibaldi n. 95 Nizza di Sicilia (Me), CF 97089810838 acquisita agli atti con prot. n. 274 del 09.01.2026;

Visto il verbale prot. n. 963 del 30.01.2026 relativo alla predetta procedura con il quale viene individuata, per lo svolgimento per lo svolgimento di attività finalizzate alla prevenzione del randagismo per mesi 12 (dodici) a far data dalla sottoscrizione della Convenzione l'Associazione di volontariato LIDA Jonica con sede legale in Via Garibaldi n. 95 Nizza di Sicilia (Me), CF 97089810838;

Ritenuto, pertanto, di approvare il Verbale prot. n. 936 del 30.01.2026 e sottoscrivere con l'Associazione sopra indicata la Convenzione per lo svolgimento delle predette attività;

Dato atto che:

- le attività oggetto della presente procedura e le clausole del rapporto contrattuale sono dettagliatamente descritti negli atti approvati con i provvedimenti sopra indicati, si svolgeranno per mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione;
- che il rimborso massimo per le spese sostenute sarà di € 1.000,00;
- che le modalità di rimborso delle spese sostenute sono stabilite all'art. 5 della Convenzione;
- che ai fini del possesso dei requisiti è stata acquisita la dichiarazione prot. n. 270 del 09.01.2026;
- che, ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i il rapporto di collaborazione è, pena la nullità del contratto, subordinato alla assunzione degli obblighi di tracciabilità ed agli adempimenti integrati della normativa ed è sottoposto a clausola risolutiva che verrà attuata qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a. Al riguardo si applicheranno le procedure previste al comma 8 dell'art. 3 della suddetta legge;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs n. 36/2023 con cui viene stabilito: 1) *Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.....;*

Dato atto che con determina P.M. n. 28 del 04.04.2024- R.G. n. 212 del 05.04.2024 sono state approvate, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 36 del 31.03.2023, le modalità di individuazione del campione da verificare nell'ambito del procedimento relativo all'affidamento diretto di contratti di lavori forniture e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00, relative al Settore Vigilanza, e che, pertanto le dichiarazioni rese nell'ambito del presente affidamento rientrano nelle modalità di verifica individuate con il citato provvedimento;

Stabilito che, ai sensi del punto 4 della *Procedura per lo svolgimento dei controlli a campione di cui all'art. 52 del D.lgs. 31/03/2023, n. 36 recante le modalità per i controlli sul possesso dei requisiti per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000 euro IVA esclusa afferenti al Settore Vigilanza, approvata con la sopra citata determina*, nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni/ di cui all'art. 71, comma 3, del D.P.R. N. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del Codice: *"Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento"*.

Atteso che la spesa di che trattasi trova copertura al capitolo n. al capitolo 1933/1 impegno n. 481/2025 assunto nell'esercizio finanziario di competenza (2025) e mantenuto nel bilancio di previsione 2026/2028 in corso di formazione, gestione residui passivi;

Rilevata l'insussistenza di un conflitto di interesse, anche potenziale, in conformità a quanto stabilito all'art. 16 del Codice dei Contratti e nel PIAO - Piano Integrato di attività e organizzazione-

2025 – 2027 - sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza"- del Comune di Furci Siculo approvato con delibera di G.C. n. 82 del 27.03.2025 2024 e dall'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii;

Richiamato il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

Tenuto conto che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L;

Visti:

- il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente CCNL enti locali;
- l'art. 51 della Legge n.142/90 e s.m.i., così come recepito dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 s.m.i. come recepita da ultimo con la L.R. n. 7/2019 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n° 30 del 23.12.2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.C. n. 312 del 12.12.2012 ss.mm.ii.;
- il vigente O.A.EE.LL. della Regione Sicilia

DETERMINA

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare il verbale prot. n. 963 del 30.01.2026 relativo alla predetta procedura con il quale viene individuata, per lo svolgimento per lo svolgimento di attività finalizzate alla prevenzione del randagismo per mesi 12 (dodici) a far data dalla sottoscrizione della Convenzione l'Associazione di volontariato LIDA Jonica con sede legale in Via Garibaldi n. 95 Nizza di Sicilia (Me), CF 97089810838 che si allega alla presente;

Di individuare l'Associazione di volontariato LIDA Jonica con sede legale in Via Garibaldi n. 95 Nizza di Sicilia (Me), CF 97089810838 per lo svolgimento delle attività di cui in oggetto e di sottoscrivere con la stessa apposita convenzione;

Di stabilire:

- che le attività oggetto della presente procedura e le clausole del rapporto contrattuale sono dettagliatamente descritti negli atti approvati con i provvedimenti sopra indicati, si svolgeranno per mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione;

- che il rimborso massimo per le spese sostenute sarà di € 1.000,00;
- che le modalità di rimborso delle spese sostenute sono stabilite all'art. 5 della Convenzione;
- che ai fini del possesso dei requisiti è stata acquisita la dichiarazione prot. n. 270 del 09.01.2026;
- che, per la presente procedura, si è provveduto ad acquisire il CIG BA32BA9226 attraverso l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici (PCP);
- che, ai sensi della citata Legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm.ii l'operatore economico si assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, utilizzando conti correnti dedicati e strumenti di pagamento tracciabili e comunicando a questa stazione appaltante gli estremi identificativi di questi conti correnti e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti;
- che il rapporto di collaborazione è, pena la nullità del contratto, subordinato alla assunzione degli obblighi di tracciabilità ed agli adempimenti integrati della normativa ed è sottoposto a clausola risolutiva che verrà attuata qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a. Al riguardo si applicheranno le procedure previste al comma 8 dell'art. 3 della suddetta legge;
- che l'Associazione si obbliga a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento per i Dipendenti Pubblici e, in particolare, le norme contenute nel Codice di Comportamento del Comune di Furci Siculo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 01.06.2022 e nel Protocollo di legalità di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 22/02/2018, pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente;
- che, per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Furci Siculo e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Di dare atto che la somma occorrente trova copertura al capitolo 1933/1 impegno n. 481/2025 assunto nell'esercizio finanziario di competenza (2025) e mantenuto nel bilancio di previsione 2026/2028 in corso di formazione, gestione residui passivi, come da allegata attestazione di copertura finanziaria a firma del Responsabile del servizio economico – finanziario;

Di dare atto, altresì:

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L.
- che, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 07.08.1990 nr. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06.12.1971 nr. 1034 e s.m.i., chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 (sessanta) gg. dalla pubblicazione, per violazione di legge, incompetenza o per eccesso di potere al T.A.R. di Catania ovvero entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Regione Siciliana;

Di disporre la trasmissione del presente provvedimento:

- al Responsabile del Servizio Economico/Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- al Responsabile della pubblicazione all'Albo Pretorio del Settore Vigilanza individuato con determinazione R.G. n. 33/2024, per i prescritti adempimenti

Il Responsabile SETTORE VIGILANZA

F.to:Chillemi Silvana